

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

Regolamento del Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI

Approvato dall'Assemblea del Gruppo il 2 aprile 2013

REGOLAMENTO

Articolo 1

(Gruppo parlamentare)

1. Il “Gruppo parlamentare per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI”, di seguito denominato “Gruppo”, è costituito dai Senatori eletti alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 nelle singole liste elettorali o nei collegi uninominali contrassegnati rispettivamente dai simboli (da soli o insieme ad altri) di SVP (Südtiroler Volkspartei), Vallée d’Aoste, PATT (Partito Autonomista Trentino Tirolese), UPT (Unione per il Trentino), PSI (Partito Socialista Italiano), nonché dai Senatori a vita che, a norma dell’articolo 14 del Regolamento del Senato, vi hanno aderito.
2. Le ammissioni al Gruppo di altre Senatrici o Senatori, che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione, sono decise dall’Assemblea, su proposta del Presidente.

Articolo 2

(Principi e indirizzi)

1. Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento del Senato e della legislazione vigente.
2. L’attività del Gruppo è informata ai principi di trasparenza e responsabilità, nell’ambito di una leale collaborazione tra i suoi componenti.
3. Ciascun aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi, con particolare riferimento alla valorizzazione delle autonomie speciali, alla promozione del federalismo e alla tutela delle minoranze.
4. L’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi di cui al comma 3 sono svolte prendendo parte alle attività del Gruppo, alle sedute dell’Aula e al lavoro delle Commissioni e delle Giunte. A questo scopo, gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione e il coinvolgimento di tutti i Senatori.

Articolo 3

(Organi)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono all’elaborazione e all’attuazione dell’indirizzo politico: l’Assemblea, il Presidente, il Vice-presidente vicario, i Vice-presidenti, l’Ufficio di Presidenza, il Tesoriere e il Direttore Amministrativo.
2. Trascorsi trenta mesi dall’inizio della legislatura senza che vi siano state modificazioni sostanziali in merito alla composizione del Gruppo, l’Assemblea, il Presidente, il Vice-presidente vicario e i Vice-presidenti s’intendono riconfermati fino alla fine della legislatura. In caso contrario, un terzo dei componenti del Gruppo può richiedere una deliberazione dell’Assemblea, adottata ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del presente Regolamento. Per l’elezione del Presidente, si applica il meccanismo di cui all’articolo 5, comma 1. Per il Tesoriere e il Direttore Amministrativo valgono i termini stabiliti all’atto delle rispettive nomine.

Articolo 4 (*Assemblea*)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Senatori iscritti al Gruppo e dal Presidente che la presiede.
2. La prima convocazione dell'Assemblea per la costituzione del Gruppo ha luogo, a norma dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento del Senato, entro sette giorni dalla prima seduta. Fino all'elezione del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano d'età.
3. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Gruppo e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, che avviene entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea del Gruppo, contenente la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, avviene con mezzo di comunicazione idoneo (fax, e-mail, sms, lettera) e con avviso pubblico affisso nella segreteria del Gruppo almeno 24 ore prima della data stabilita per la seduta.
5. Ciascun Senatore può chiedere che vengano sottoposti all'esame dell'Assemblea argomenti non iscritti all'ordine del giorno. In tal caso, la proposta deve essere posta in votazione e approvata a maggioranza dei presenti e, ove respinta, iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile immediatamente successiva.
6. Il verbale delle riunioni, cui sono allegati i documenti eventualmente depositati e discussi, è redatto dal Presidente, il quale può avvalersi dell'ausilio di altra persona di volta in volta da lui incaricata, scelta anche tra i partecipanti alla seduta. Il libro dei verbali delle delibere assembleari è conservato a cura del Presidente presso la segreteria del Gruppo.
7. L'Assemblea risulta validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano. L'elezione del Presidente, del vice-Presidente vicario, dei vice-Presidenti e del Tesoriere hanno luogo per scrutinio segreto, salvo che i presenti decidano, all'unanimità, di procedere per acclamazione.
8. L'Assemblea provvede alla nomina del Tesoriere e approva, a norma dell'articolo 15, comma 3-ter del Regolamento del Senato, il rendiconto d'esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Tesoriere. È competente ad esaminare le materie che l'Ufficio di Presidenza ritenga di sottoporre alla sua deliberazione e decide della ripartizione in quote, con riferimento alla loro destinazione, dei contributi erogati a favore del Gruppo, di cui all'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento.
9. L'Assemblea autorizza eventuali spese o alienazioni di cespiti per un valore superiore a 100.000,00 (centomila) euro.

Articolo 5 (*Presidente*)

1. Il Presidente è eletto nella prima seduta dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora al secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due Senatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che, a seguito del ballottaggio, abbia conseguito il maggior numero di voti.
2. Nei casi in cui si debba procedere ad una nuova elezione, a seguito di cessazione dalla carica di Presidente al di fuori dell'ipotesi di sfiducia motivata di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, si applica il meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel rispetto degli indirizzi politici interni, il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali, regola l'attività di tutti i suoi organi e assume tutte le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità e l'azione generale del Gruppo, esercitando le sue funzioni

conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Senato. Attua le deliberazioni dell'Assemblea, tiene i necessari collegamenti con gli organi interni al Senato e con gli altri Gruppi parlamentari, coordina gli interventi nell'Assemblea del Senato, dirige gli uffici del Gruppo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea e sottoscrive i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo che non siano di competenza del Tesoriere.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si avvale dei contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore del Gruppo, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e destinati agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture interne al Gruppo, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e, nei casi di urgenza, assume le iniziative necessarie ad assicurare la tempestiva attività del Gruppo.

6. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3 del Regolamento del Senato, trasmette al Presidente del Senato il rendiconto di esercizio riferito all'anno precedente e approvato dall'Assemblea del Gruppo. Il rendiconto è corredato di una dichiarazione del Presidente che ne attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea e del giudizio di conformità della società di revisione legale selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 6

(Mozione di sfiducia al Presidente)

1. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei componenti del Gruppo; essa deve altresì indicare il nome del Senatore che si propone di eleggere in luogo del Presidente in carica ed essere da questo sottoscritta per accettazione.

2. Possono sottoscrivere la mozione di sfiducia e prendere parte alla votazione i Senatori che, alla data di presentazione della mozione, risultino formalmente iscritti al Gruppo da almeno tre mesi.

3. La mozione di sfiducia è presentata al Presidente che convoca l'Assemblea per una data non antecedente il quinto giorno dalla presentazione della mozione.

4. La mozione di sfiducia è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è votata per appello nominale.

Articolo 7

(Vice-Presidente vicario e Vice-Presidenti)

1. Il Vice-Presidente vicario e i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento.

2. Il Vice-Presidente vicario, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

3. I Vice-Presidenti collaborano con il Presidente e il Vice-Presidente vicario affinché sia assicurato il buon andamento dell'attività del Gruppo. A tal fine, in caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente vicario, il Vice-Presidente designato dal Presidente ne esercita le funzioni in qualità di supplente.

Articolo 8 (Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice-Presidente vicario, dai Vice-presidenti e dal Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice-presidente vicario.
2. Il verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è redatto dal Presidente, il quale può avvalersi dell'ausilio di altra persona di volta in volta da lui incaricata, scelta anche tra i partecipanti alla riunione. Il verbale, di cui è data lettura all'inizio della riunione successiva, è conservato a cura del Presidente presso la segreteria del Gruppo. Il diritto d'accesso ai verbali delle sedute è garantito a tutti i membri del Gruppo che ne facciano specifica richiesta.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera, con voto palese, a maggioranza dei presenti. L'avviso di convocazione dell'Ufficio di Presidenza, contenente la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, avviene con mezzo di comunicazione idoneo (fax, e-mail, sms, lettera) e con avviso pubblico affisso nella segreteria del Gruppo almeno 24 ore prima della data stabilita per la seduta. In caso di necessità o urgenza, l'Ufficio di Presidenza è convocato "ad horas".
4. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza stabilisce inquadramento, qualifica, mansioni specificamente assegnate, emolumenti complessivi, sede ordinaria e orari di lavoro, con riferimento al personale del Gruppo. Le relative informazioni sono depositate presso la segreteria del Gruppo.
5. L'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore Amministrativo, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
6. L'Ufficio di Presidenza può deliberare l'erogazione di eventuali indennità di funzione o di carica ai Senatori appartenenti al Gruppo e stabilisce la percentuale del fondo minimo, di cui all'articolo 11, comma 2 del presente Regolamento, da destinare a copertura di eventuali maggiori oneri del personale del Gruppo, ove non diversamente stabilito.

Articolo 9 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i Senatori in carica formalmente iscritti al Gruppo, su proposta del Presidente e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento. Dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, potendo esso coincidere anche con l'intera durata della legislatura ed è rieleggibile
2. Il Tesoriere controlla e garantisce la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Gruppo. Attraverso lo strumento del bilancio preventivo, riferisce annualmente all'Assemblea le modalità di destinazione delle risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio del Senato. Nel corso dell'esercizio, il Tesoriere può rettificare il bilancio preventivo in presenza di scostamenti derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili.
3. Il Tesoriere svolge altresì i seguenti compiti:
 - a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo. È fatta salva la eventuale previsione di cui all'articolo 4, comma 9 del presente Regolamento;
 - b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
 - c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal presente Regolamento alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza e

compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;

d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;

e) sovrintende all'attività del Direttore Amministrativo;

f) delibera il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

g) è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa, o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili, per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto;

h) sottoscrive il libro inventario redatto dal Direttore Amministrativo.

4. La funzione di Tesoriere è incompatibile con quella di Direttore Amministrativo.

Articolo 10

(Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è nominato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente di Gruppo, tra persone che, anche non elette al Senato della Repubblica, siano in possesso di specifiche competenze professionali nelle materie economiche, amministrative e contabili. Dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, potendo esso coincidere anche con l'intera durata della legislatura, ed è rieleggibile.

2. Il Direttore amministrativo svolge i seguenti compiti:

a) redige il libro degli inventari, contenente l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività, all'atto della costituzione del Gruppo e, successivamente, al termine di ogni esercizio;

b) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;

c) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli, dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o, nel caso di importi superiori ai 100.000,00 (centomila) euro, dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del presente Regolamento;

d) attiva i conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo e opera sugli stessi. In sua assenza, il Tesoriere è autorizzato ad esercitare tale funzione in qualità di supplente;

e) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, del libro giornale, che indica giorno per giorno le operazioni compiute, e del libro degli inventari, tenuti su supporto informatico; a tal fine, qualora non fosse lui direttamente incaricato, sovrintende l'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;

f) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile;

g) predispone il rendiconto d'esercizio annuale da presentare al Tesoriere per la sua deliberazione.

3. La funzione di Direttore amministrativo è incompatibile con la funzione di Tesoriere.

Articolo 11

(Dotazione, contributi e Patrimonio)

1. Le dotazioni e i contributi finanziari di spettanza del Gruppo a carico del bilancio del Senato e da quest'ultimo erogati ai sensi e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari, di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza 16 gennaio 2013, n. 135 e alle altre deliberazioni del Consiglio di Presidenza, sono destinati, secondo la ripartizione in quote deliberata dall'Assemblea e sulla base del modello dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario dei Gruppi parlamentari di cui alla deliberazione 31 gennaio 2013 n. 508 del Collegio dei Senatori Questori, alle funzioni di competenza della Presidenza, alle prestazioni lavorative del personale del Gruppo, alla copertura delle spese specificamente connesse all'esercizio dell'attività parlamentare e di supporto alle attività politiche ad essa collegate,
2. È accantonato un fondo minimo, il cui ammontare percentuale è stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, a copertura di eventuali maggiori oneri del personale del Gruppo, salvo che l'Ufficio di Presidenza non disponga diversamente. Qualora nel corso dell'esercizio tale fondo rimanga in tutto o in parte inutilizzato, le risorse residue sono devolute al Senato della Repubblica.
3. Costituisce dotazione del Gruppo ogni altro contributo ricevuto da persone fisiche, da Enti o derivante da altri proventi. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità del donante.
4. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento sono eseguite attraverso conti correnti bancari o postali intestati al Gruppo, al fine di garantirne la tracciabilità. Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre attività nel corso della legislatura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. È altresì vietato devolvere a terzi, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio del Senato di cui all'articolo 16, comma 1 del Regolamento del Senato.
7. I contributi percepiti dal Gruppo che non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, comma 2 del Regolamento del Senato sono restituiti nella quota non spesa nei termini e nei modi fissati dal Consiglio di Presidenza, ai sensi del comma 9 dell'articolo 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 12

(Rendiconto di esercizio annuale)

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità al modello in predisposto dal Collegio dei senatori Questori, nonché dalla relazione sulla gestione.
2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto.
3. Il rendiconto, deliberato dal Tesoriere, è trasmesso alla società di revisione legale di cui all'articolo 16-bis, comma 2 del Regolamento del Senato almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.
4. Entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il rendiconto, è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione legale. La relazione è allegata al rendiconto.

5. Il rendiconto, approvato dall'Assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, è trasmesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 3 del Regolamento del Senato.

6. Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'articolo 2423-*ter*, terzo comma - con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello di cui al primo comma del presente articolo - quinto e sesto comma del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2424, secondo e terzo comma del codice civile.

7. In caso di scioglimento del Gruppo prima della fine della legislatura, l'Assemblea approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento. I termini di cui ai commi 3 e 4 decorrono dalla data di scioglimento. In tal caso, l'Assemblea del Gruppo, ai fini dell'esame del rendiconto, è convocata entro sessanta giorni dalla data di scioglimento.

Articolo 13

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. In corrispondenza dello scioglimento del Senato della Repubblica, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Assemblea. A partire da questa data ha inizio il primo esercizio per il Gruppo Parlamentare per le Autonomie (*SVP-UV-PATT-UPT*)-*PSI* della nuova legislatura.

3. Nel caso di scioglimento del Gruppo nel corso della legislatura, ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento, l'esercizio finanziario ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento dello stesso.

Articolo 14

(Scioglimento del Gruppo)

1. Al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento anticipato, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 9 del Regolamento del Senato, il Gruppo ha l'obbligo di presentare il rendiconto finale. A tal fine, l'Assemblea del Gruppo approva il rendiconto d'esercizio con le modalità e nei termini indicati all'articolo 12, comma 7 del presente Regolamento.

2. I contributi percepiti dal Gruppo che non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16 del Regolamento del Senato sono restituiti all'Amministrazione del Senato, che istituisce un fondo per il Gruppo in cui confluiscono e sono vincolate, per almeno un anno, le risorse non spese.

3. Su documentata richiesta del Presidente del Gruppo disciolto, il Collegio dei Senatori Questori può disporre prelievi dal fondo di cui al secondo comma per far fronte a eventuali spese pregresse od oneri derivanti da eventuali contenziosi riferibili al Gruppo.

4. I fondi di cui al secondo comma che non siano stati prelevati per le spese pregresse, con le modalità di cui al comma precedente, sono versati all'entrata del bilancio del Senato della Repubblica, decorsi cinque anni dal termine della legislatura.

Articolo 15

(Archivio)

1. L'Archivio del Gruppo raccoglie il testo originale del presente Statuto e delle eventuali modificazioni approvate dall'Assemblea, i verbali e gli atti relativi alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, nonché la documentazione relativa alla gestione amministrativa del Gruppo e dei suoi uffici e ogni altro documento a tal fine trasmesso alla Presidenza.
2. L'archivio è conservato a cura del Presidente.

Articolo 16

(Pubblicità e modificazione dello Statuto)

1. Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è trasmesso alla Presidenza del Senato e pubblicato, conformemente a quanto stabilito dal comma 3-*bis* dell'articolo 15 del Regolamento del Senato, sul sito *internet* del Senato, nella sezione dedicata al Gruppo.
2. Nelle forme individuate dal Consiglio di Presidenza, sono altresì pubblicati nel sito *internet* del Gruppo i documenti relativi all'organizzazione interna; gli estremi – data, importo, causale - dei mandati di pagamento, assegni e bonifici bancari; i rendiconti e le relazioni sulla gestione, successivamente al controllo di conformità.
3. Le proposte di modificazione del presente regolamento, presentate da ciascun membro del Gruppo, sono sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea, previo esame del Comitato Direttivo. Ai fini della loro approvazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Gruppo.